



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

CONFERENZA OPERATIVA

DIRETTIVA n. 1 del 30 novembre 2023

OGGETTO: Ammissibilità ad istruttoria di richieste di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ai sensi dell'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione

PREMESSO che:

- l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006, con deliberazione n. 3 del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022) è stato approvato con DPCM 1° dicembre 2022 (G.U. n. 31 del 07 febbraio 2023);
- l'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione definisce la procedura di aggiornamento del PGRA a seguito di: riscontro di errori materiali (co. 1 lett. A), interventi di mitigazione proposti diversi da quelli contenuti nell'allegato III (co. 1 lett. B) (B1), interventi di mitigazione già realizzati e collaudati (co. 1 lett. B) (B2), nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio (co. 1 lett. C) e nuove situazioni di dissesto (co. 1 lett. D)
- per i casi di cui alla lettera B è richiesta la documentazione progettuale di ciascuna opera e pertanto deve essere redatta da un tecnico che sia nelle condizioni di poter svolgere la professione (abilitato, iscritto all'albo e non oggetto di provvedimenti interdittivi), parimenti per le procedure attivate ai sensi della lett. A qualora venga consegnata documentazione topografica a sostegno dell'istanza;
- per i casi di cui alla lettera D, trattandosi di segnalazioni di nuovi dissesti, è previsto possa essere trasmessa anche documentazione non redatta da un tecnico in quanto l'eventuale aggiornamento e l'istituzione della zona di attenzione viene attuata dalla Segreteria Tecnica;
- per i casi di cui alla lett. C, le istanze devono essere redatte secondo quanto richiesto dall'allegato A alle Norme Tecniche del PGRA, punti 1.1 e 1.2, ossia presentando una relazione idrologica ed una relazione idraulica comprensiva di modellazione a supporto;
- il DPR 328/2001 prevede una riserva sia per le attività di pianificazione (art. 46 DPR 328/2001) che per le attività di rilievo del territorio e rilievo geometrico;
- tale riserva era ben esplicitata anche dal RD 2537/25 nella parte in cui prevede “*Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*”
- è attribuita agli Ordini professionali la disciplina ed il controllo per conto dello Stato sulle prestazioni di natura intellettuale di cui il DPR 328/2001 fa riserva e pertanto tali lavorazioni possono essere espletate solo da tecnici abilitati alla professione e iscritti nei relativi albi/elenchi professionali.

CONSIDERATO che:

- le scelte modellistiche, l'uso dei dati idrometeorologici e la generazione degli afflussi-deflussi rientrano nelle applicazioni della fisica di cui al RD 2537/25;
- la geometria di calcolo, alla base della modellazione idraulica discende direttamente da un'analisi topografica del territorio; essa è infatti la rappresentazione schematica e discretizzata della realtà fisica che viene semplificata e astrattizzata per il modello di calcolo.
- il professionista ha l'onere di certificare il dato topografico di partenza alla base della modellazione, verificandone correttezza e coerenza, ancorché esso sia stato acquisito da un provider terzo (es. SIGMA);
- lo stesso tecnico deve inoltre asseverare che la trattazione del dato e la generazione dell'astrazione modellistica siano coerenti con la realtà fisica oggetto di indagine. Eventuali correzioni al dominio di calcolo devono essere pertanto debitamente giustificate attraverso nuovi rilievi del territorio;
- l'attività di modellazione richiesta per quanto espresso rientra nelle competenze specifiche delle professioni ordinistiche richiedendo non solo l'abilitazione ma anche l'iscrizione all'albo professionale.

CONSIDERATO altresì che:

- la Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 63 co. 9 del D.Lgs. 152/2006, emana direttive per lo svolgimento delle attività di cui al co. 10 del predetto articolo;

RITENUTO che:

- è necessario garantire la coerenza tra le proposte di aggiornamento della pericolosità idraulica, avanzate attraverso l'istanza di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche del PGRA e la Pianificazione di Bacino vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, la Conferenza Operativa

EMANA

all'unanimità dei presenti la seguente direttiva, di cui le premesse costituiscono parte integrante:

- 1) la documentazione tecnica finalizzata alla modifica della pericolosità e del rischio è considerata attività professionale;
- 2) l'attività di aggiornamento del piano, attuata mediante l'implementazione di modellistica idrologica ed idraulica secondo quanto disposto dall'allegato A alle Norme Tecniche del PGRA, necessita di tecnici abilitati alla professione e regolarmente iscritti all'albo di appartenenza e pertanto non possono essere accolte istanze da soggetti che non si trovino in tali condizioni;
- 3) che siano rigettate ed archiviate le istanze la cui documentazione tecnica non sia sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.

IL PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE

Marina Colaizzi

